

Sezione I - Le Camere

Articolo 60

*La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.*

La storia

L'articolo originariamente approvato era il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

La questione della diversa durata del mandato delle Camere alimentò un'accesa discussione fra i costituenti:

- una parte era contraria alla possibilità di sciogliere il Senato (così l'on. Francesco Saverio Nitti dell'Unione democratica nazionale: «Il Senato non si scioglie, deve durare... Il Senato vuol dire permanenza di qualcosa. Nelle nuove costituzioni bisogna consacrare sempre qualcosa delle antiche, perché abbiano attrazione sulle masse umane»);
- un'altra chiedeva che il Senato fosse rinnovato parzialmente ogni 2-3 anni;
- un'altra ancora sosteneva la necessità che il Senato venisse sciolto ogni cinque anni come la Camera dei deputati.

Alla fine l'Assemblea votò, per il Senato, la **durata di sei anni** per «impedire la simultaneità delle elezioni» con quelle per la Camera dei deputati. L'articolo fu modificato nel **1963**, quando venne deciso che anche il Senato sarebbe stato sciolto ogni **cinque anni**.

Il commento

Circa il **termine d'inizio di una legislatura** vi sono due indirizzi dottrinali: secondo il primo la legislatura ha inizio con la seduta di insediamento delle Camere; a detta dell'altro la legislatura prende avvio dal momento della proclamazione degli eletti. Quanto al **termine finale**, questo è individuato nel giorno precedente la data di insediamento delle nuove Camere (quando scade, cioè, la proroga dei poteri delle Camere precedenti).

La dottrina è concorde nell'affermare che la durata delle due Camere può essere prorogata solamente in un caso eccezionale (lo «**stato di guerra**» deliberato dal Parlamento, che esclude, quindi, altre situazioni quali la partecipazione dell'esercito italiano a missioni internazionali), oppure nell'intervallo di tempo che va dallo scioglimento delle Camere alla seduta di insediamento delle nuove Camere (in questa circostanza la proroga non può eccedere i 90 giorni: 70 necessari per lo svolgimento della campagna elettorale e 20 per preparare la seduta inaugurale del nuovo Parlamento).